



Via Napoli, 1 - 89062 - Lazzaro (RC)
Cod. Fiscale 92039810806
www.eurekalazzaro.it
email: eureka@eurekalazzaro.it



Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci

Alle ore 17.30 del 26 gennaio 2022, presso il centro sociale "Paolo Capua", si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Relazione della Presidente sulle modifiche approvate allo Statuto
2. Approvazione delle modifiche e integrazione allo statuto dell'Associazione Eureka

Sono presenti i soci: Alampi Ercole, Ambrogio Francesca, Borrello Francesca, Borruto Antonietta, Capua Santa, Checco Daniela, Diano Angela Maria, Praticò Fortunato.

Presenti con delega i soci: Musarella Patrizia, Scollica Antonio, Sgrò Michele, Bellantone Maria Grazia, Cozzupoli Angela, Marrara Anna.

La Presidente, constatato che è garantito il numero legale, espresso nei 2/5 dei soci, come prevede lo statuto vigente, alle ore 18 dichiara aperta la seduta.

Per il 1. punto dell'OdG la Presidente, preliminarmente, comunica che, a seguito dell'incarico ricevuto dal Comitato Direttivo del 9.11.2021, unitamente ad alcuni soci che si sono resi disponibili, è stato avviato un approfondimento della normativa che riguarda gli Enti del Terzo Settore e, in particolare, l'iscrizione a Registro Unico Nazionale del Terzo Settore delle Associazioni senza fini di lucro. L'iscrizione prevede una serie di adempimenti burocratici e la conformità normativa dello Statuto. L'iscrizione al RUNTS attribuisce alle Associazioni aderenti un ruolo più incisivo nel tessuto sociale, favorendo la partecipazione a bandi pubblici, nonché la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati. A ciò si aggiungono le agevolazioni fiscali riservate alle ODV e la possibilità di accedere al 5 per mille. Per poter iscrivere l'Associazione Eureka al RUNTS è necessario adeguare lo statuto ai dettami normativi. A tal fine, dopo una fase di studio e approfondimento e con il confronto dei tecnici del CSV di Reggio Calabria, sono state apportate alcune modifiche, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, che hanno riguardato in particolare le attività raggruppate nell'art.3 dello statuto con l'ampliamento del raggio d'azione e dell'operatività dell'Associazione.

Dopo la presentazione, la Presidente passa al 2. Punto dell'O.d.G. e invita i soci ad intervenire per la discussione sullo statuto aggiornato. È seguita un'ampia discussione tra i soci, nella quale sono stati ripercorsi i miglioramenti introdotti mettendo in risalto le nuove opportunità che spaziano dalle attività proprie dell'associazione alla partecipazione all'amministrazione condivisa.

Non rilevando altri interventi la Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sulle modifiche effettuate allo Statuto. L'assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 19.20 la seduta è conclusa.

Letto, approvato e sottoscritto

Lazzaro 26.01.2022

La segretaria
Santa Capua

La Presidente
Angela Maria Diano

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE DELLA FIRMA (*)
Assistente tributario
(Daniela Gaud)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "EUREKA ODV"

Art. 1.

E' costituito, nel rispetto delle norme del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato : "EUREKA ODV", di seguito indicata anche come "Associazione", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Art. 2. – Sede, durata.

L'Associazione ha sede legale in Lazzaro del Comune di Motta San Giovanni, e svolge la propria attività nei territori dell'Unione Europea.

L'Associazione potrà istituire sedi operative o di rappresentanza su tutto il territorio nazionale e comunitario, anche in collaborazione con altri organismi associativi aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3. – Scopi, finalità, attività di interesse generale e attività diverse.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è autonoma, pluralista, apartitica e a carattere volontario. Tutte le proprie attività di bilancio saranno utilizzate per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione ha piena autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale della sua attività e di quelle ad essa collegate.

L'Associazione è un luogo di dibattito, di elaborazione socio-politica, di promozione e realizzazione di progetti mirati al territorio per la sua crescita socio-economica, nonché promozione di processi di coinvolgimento e partecipazione e favorendo, in particolare all'interno della comunità in cui opera, l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti, rispetto alle problematiche che in essa si verificano e che interferiscono con una migliore qualità della vita.

L'attività dell'Associazione è primariamente rivolta alla tutela ed alla promozione della qualità della vita della collettività e della dignità umana dell'individuo sul piano morale, sociale, economico, culturale, ambientale, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale o identità di genere anche in concorso con altre istituzioni ed organizzazioni aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.

L'Associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.;

2. organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione della cultura e della pratica del volontariato;
3. promozione della cultura della legalità;
4. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità;
5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
6. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. n.166/2016 e ss.mm.ii., o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
7. agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 della L. n.141/2015 e ss.mm.ii.

L'Associazione intende perseguire le predette attività di interesse generale mediante la realizzazione delle seguenti azioni, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di ricerca mirate allo studio del patrimonio culturale e del paesaggio esteso all'intero territorio della città metropolitana, per poi attivare le iniziative necessarie a favorire la conoscenza e la valorizzazione.
- Promuovere la cultura del libro e della lettura attraverso la gestione di una biblioteca accompagnata dall'organizzazione di corsi di formazione, studi, attività di ricerca sviluppo e divulgazione.
- Promuovere la crescita della "comunità civile", favorendo l'informazione e la partecipazione dei cittadini in una logica di "cittadinanza attiva", tramite la piena attivazione degli strumenti e degli organismi previsti negli Enti locali, nelle agenzie educative ed in altre amministrazioni pubbliche. Intende così contribuire a far crescere nell'opinione pubblica un sentire comune che è sostanziato dalla trasparenza nell'agire, dalla solidarietà universalistica, dalla cooperazione tra gli individui e dalla cultura della responsabilità.
- promuovere dibattiti seminari, convegni, manifestazioni, e ogni altra iniziativa giudicata idonea al raggiungimento dello scopo sociale;
- organizzare visite guidate alla scoperta di luoghi di interesse culturale e artistico;
- raccogliere fondi attraverso attività, servizi e prodotti dell'associazione o di terzi;
- sostenere e promuovere l'agricoltura sociale mediante progetti di educazione ambientale rivolta a bambini, ragazzi e giovani, mirati alla valorizzazione di prodotti locali, coltivati in maniera eticamente sostenibile, mediante il recupero di tecniche di coltivazione non distruttive del patrimonio naturale e rurale; progetti di inserimento lavorativo o di svago per soggetti svantaggiati

L'Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Il Comitato Direttivo è l'organo deputato ad individuare le attività diverse che l'Associazione potrà svolgere, non contemplate nel presente statuto.

Con delibera dell'Assemblea dei soci, l'Associazione potrà aderire ad altri organismi associativi aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.

Art. 4. – Soci

Il numero di soci è illimitato. Possono fare richiesta di adesione tutti coloro che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante socio, indirizzata al Presidente. Con la domanda, l'aspirante dichiara di essere a conoscenza dello statuto e si impegna, a pena di esclusione, ad osservarlo insieme ai regolamenti interni e a tutte le disposizioni deliberate dall'Assemblea dei Soci, dal Comitato Direttivo e dal Presidente, nonché a versare la quota associativa annuale stabilita dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. L'ammissione o il rigetto deve essere comunicato all'interessato, entro trenta giorni dalla data di deliberazione e, in caso di rigetto il Comitato Direttivo deve motivare la non accettazione. La delibera di ammissione dovrà essere annotata sul Libro Soci.

L'aspirante socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella successiva convocazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare in assemblea con diritto di voto, che per il socio minorenne sarà espresso tramite l'esercente la responsabilità genitoriale;
- essere eletti alle cariche statutarie solo per i soci maggiorenni;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto il socio deve presentare espressa domanda al Comitato Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di quindici giorni a dare la disponibilità presso la sede operativa dell'Associazione, alla presenza di socio indicato da Comitato Direttivo.

L'esercizio dei diritti spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro soci.

La qualità di socio si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- morosità, mancato pagamento della quota associativa entro novanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale è dichiarata dal Comitato Direttivo trascorsi centoventi giorni dall'inizio dell'esercizio sociale e comunicata al socio il quale dovrà regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni, trascorsi i quali la delibera di esclusione diverrà effettiva con l'annotazione sul libro soci.

Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

Il socio può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari o regolamentari.

Il provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato, a mezzo e-mail o posta ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la Assemblea nella successiva riunione regolarmente convocata. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

Art. 5. – Volontari e attività di volontariato.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 6. – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Comitato Direttivo.

Gli organi sono eletti per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati.

Per il primo triennio gli organi sociali sono nominati dai soci fondatori. Sono soci fondatori coloro che costituiscono l'Associazione e ne sottoscrivono l'atto costitutivo.

Art. 7. – Assemblea dei soci.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- fissa le direttive generali dell'Associazione;
- elegge e revoca il Presidente ed i componenti del Comitato Direttivo;
- approva i regolamenti interni;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in appello sull'esclusione degli associati.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente e si riunisce nella sede sociale o in altra sede, indicata sull'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno entro quattro mesi prima dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto annuale per cassa;

La convocazione è fatta dal Presidente mediante comunicazione scritta da inviare al recapito del socio, a mezzo e-mail o posta ordinaria, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere la data, l'ora, ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare, posti all'ordine del giorno. In caso di trattazione di argomenti urgenti il termine di cui sopra è ridotto a tre giorni.

L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati oppure ogni qualvolta un terzo dei componenti il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

L'Assemblea, in sede ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali si procede a scrutinio segreto. Si procede comunque per scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno un quarto dei presenti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti votanti, per l'Assemblea straordinaria è invece richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei votanti ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie e la devoluzione del fondo comune, per le quali è richiesto un quorum di almeno due quinti degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione sono richieste le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I soci possono partecipare all'Assemblea anche mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, conferita ad altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio, può rappresentare per delega fino al massimo di due soci. La delega dovrà essere fatta nei modi previsti dalle normative vigenti.

Art. 8. – Il Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sì nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica del Comitato Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo.

La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea dei soci;
- perdita della qualità di socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.4 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati sopra indicati il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. In caso di sua assenza o impossibilità, la rappresentanza è delegata al Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 9. – Il Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, è composto da cinque soci compreso il Presidente, eletti liberamente tra i soci maggiorenni dell'Assemblea. ⁴

Il Comitato dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato nomina al suo interno un Vicepresidente, ed il Segretario-Tesoriere.

Le cariche sono tutte a titolo gratuito.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da parte di almeno i due terzi dei suoi componenti e, in ogni caso, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per deliberare in ordine al rendiconto per cassa, ed entro tre mesi prima della chiusura dell'esercizio per deliberare il piano delle attività sociale, per il successivo esercizio e per stabilire l'ammontare della quota sociale annua.

La convocazione è fatta secondo i tempi e le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i Consiglieri.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di questi, dal più anziano di età dei membri presenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono constare da verbale redatto su apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna, fatta eccezione per quanto sia riservato dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Comitato:

- delibera sull'ammissione dei nuovi associati;
- redige il rendiconto di cassa e la relazione sull'andamento di cassa;
- delibera sull'adesione ad altre organizzazioni a carattere nazionale o sovranazionale aventi scopi analoghi, affini o connessi a quelli dell'Associazione. Le deliberazioni adottate su tali argomenti devono essere ratificate dall'assemblea;
- delibera sull'apertura di nuove sedi operative e funzionali all'attività dell'Associazione;
- fissa l'ammontare della quota associativa annuale anche con importi differenziati;
- redige ed approva i regolamenti interni dell'Associazione da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei soci;

- delibera su ogni altro argomento o attività ritenuti utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 10. – Segretario-Tesoriere.

Il Segretario è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo, di incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione, di redigere i verbali delle sedute, curandone la conservazione, di attendere alle delibere del Comitato Direttivo collaborando con il Presidente.

Il Segretario-Tesoriere tiene la contabilità dell'Associazione, redige il rendiconto per cassa e tiene sempre aggiornato l'inventario del patrimonio sociale.

Art. 11. – Patrimonio Sociale.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo acquisiti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze degli esercizi annuali;
- da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti.
- Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote associative versate dai soci secondo la periodicità stabilita dall'Assemblea;
- dai contributi degli associati
- dai contributi di Enti pubblici e privati
- dalle attività diverse.

Gli associati (o loro creditori, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo) non possono vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione, che non potrà essere impegnato per finalità diverse da quelle associative.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili, inalienabili e non rivalutabili.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno, entro i successivi tre mesi il Comitato Direttivo approva il rendiconto per cassa dell'esercizio concluso che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse cui all'art. 3 del presente statuto.

Art. 12. – Divieto di distribuzione degli utili.

E' fatto assoluto divieto agli organi dell'Associazione di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposti dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere acquisiti al patrimonio dell'Associazione ed essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 13. - Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

In tale ipotesi il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 14.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs.117/2017 e ss.m.ii., oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.